

IL RETTORE

Visto il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, ed in particolare gli art. 6 e 8;

Visto lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3427 del 12/12/2011 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 2, let. c);

Visto il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai sensi dell'art. 8 della legge 30/12/2010, n. 240, emanato con D.R. n. 2005 del 14/10/2017 e s.m.;

Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20 giugno 2023;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2023;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il “Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30/12/2010, n. 240”, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito d'Ateneo e dalla medesima data è abrogato il “Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai sensi dell'art. 8 della legge 30/12/2010, n. 240” emanato con D.R. n. 2005 del 14/10/2017 e s.m..

Il presente decreto è acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240.

Indice

Art. 1 *Ambito di applicazione*

Art. 2 *Richiesta di attribuzione dello scatto e presentazione della relazione*

Art. 3 *Commissione di valutazione*

Art. 4 *Criteri per la valutazione*

Art. 5 *Termine del procedimento*

Art. 6 *Preavviso di rigetto*

Art. 7 *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (d'ora in poi "scatto").

2. I destinatari del presente regolamento sono i professori Ordinari e Associati confermati e i Ricercatori confermati a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito (di seguito "Docenti"), che abbiano maturato due anni di anzianità di servizio utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 2

Richiesta di attribuzione dello scatto e presentazione della relazione

1. Il procedimento di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ha cadenza semestrale decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno e si svolge in modalità telematica. Il Rettore, con proprio decreto, può modificare la cadenza della valutazione.

2. I Docenti che abbiano maturato due anni di anzianità di servizio sono tenuti a presentare la richiesta di attribuzione dello scatto unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio (d'ora in poi "domanda"). Per le attività didattiche si fa riferimento ai precedenti due anni accademici conclusi rispetto al mese di maturazione del diritto a presentare la domanda; per le attività di ricerca e gestionale si fa riferimento ai due anni solari (1° gennaio-31 dicembre) precedenti all'anno in cui si effettua la valutazione. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati

i prodotti della ricerca pubblicati nel periodo oggetto di valutazione e che risultano inseriti nell'Anagrafe della Ricerca di Ateneo (ART) alla data della presentazione della domanda.

3. La domanda è inviata all'Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sul sito di Ateneo dell'elenco dei Docenti che hanno diritto. Della pubblicazione è data notizia ai Docenti interessati mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica all'indirizzo presente nella rubrica dell'Ateneo e ai Direttori di Dipartimento.

4. La valutazione è effettuata dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da tre professori ordinari, anche in servizio presso altri Atenei, oltre a tre professori ordinari con funzioni di supplente, scelti tra coloro che non possono presentare la domanda nell'anno di mandato.

2. La Commissione è nominata con decreto rettorale.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla data in cui acquisisce le domande ed esprime un giudizio, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.

Art. 4

Criteri per la valutazione

1. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto i Docenti che, congiuntamente:

a) con riferimento ai compiti didattici, abbiano svolto nei due anni accademici l'attività didattica curriculare loro assegnata ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, con esclusione degli insegnamenti per i quali è previsto uno specifico compenso. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze delle banche dati d'Ateneo;

b) con riferimento alle attività di ricerca, nel biennio solare abbiano pubblicato almeno due prodotti validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Il numero dei prodotti richiesti può essere ridotto ad uno qualora esso sia:

- classificabile come monografia;
- un articolo pubblicato in rivista di classe A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici;
- un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (subject category per WoS, ASJC per Scopus) per i settori bibliometrici.

Il numero dei prodotti richiesti può essere ridotto a uno per i Docenti che, durante il periodo di cui all'art. 2, comma 2, ricoprono l'incarico di: Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Coordinatore di Macroarea, Presidente del

Nucleo di valutazione, componente della Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. Le riduzioni non sono cumulabili;

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, in ciascun anno solare del biennio, ai Consigli di Dipartimento con una percentuale di presenza non inferiore al 51 per cento. L'assenza per documentati motivi di servizio è considerata presenza ai fini del calcolo della percentuale. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali dei Consigli di Dipartimento. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per i Docenti che, durante il periodo di cui all'art. 2, comma 2, ricoprono l'incarico di: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore, Delegato del Rettore, Senatore accademico, Consigliere di amministrazione, Direttore di dipartimento, Coordinatore di corso di studio, Direttore di centro di ateneo, Coordinatore di dottorato e Componente del Nucleo di Valutazione.

2. Ferme restando le specifiche ipotesi di seguito disciplinate, in caso di aspettativa, anche di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di congedo, di fuori ruolo o di altra analoga disposizione, per i quali casi è comunque prevista la maturazione dell'anzianità di servizio, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

3. I periodi di aspettativa obbligatoria per una delle situazioni di incompatibilità elencate dall'art. 13, comma 1, nn. da 1) a 13) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché gli specifici incarichi in qualità di esperto presso l'Amministrazione affari esteri previsti nell'art. 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, sono considerati periodi di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente le attività gestionali svolte in relazione alla funzione o all'incarico svolto.

4. L'ipotesi di aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca di cui all'art. 12 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono considerati periodi di effettivo servizio. La relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

5. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2 non si tiene conto delle assenze per malattia complessivamente pari o inferiori a sei mesi. In caso di assenze per un periodo complessivo superiore a sei mesi il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio ed è richiesto un solo prodotto di ricerca.

6. In caso di congedo obbligatorio di cui al capo III (congedo di maternità) e all'art. 28 (congedo di paternità alternativo) del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m., il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio ed è richiesto un solo prodotto di ricerca.

7. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono considerati periodi di effettivo servizio.

Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

8. Per i Docenti a tempo pieno che svolgono la loro attività didattica e di ricerca in parte presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, il numero di partecipazioni ai Consigli di Dipartimento è calcolato tenendo conto della quantità dell'impegno presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". In tal caso il Docente è valutato da entrambe le Università limitatamente al periodo di servizio prestato in ognuna di esse e secondo le rispettive regole. In caso di svolgimento dell'attività completamente presso l'altro Ateneo, il Docente è valutato da quest'ultimo secondo il proprio regolamento.

9. Il Docente trasferito presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", che, successivamente al trasferimento, maturi il termine per presentare la domanda, è valutato da entrambe le Università limitatamente al periodo di servizio prestato in ognuna di esse e secondo le rispettive regole.

10. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda, questa può essere reiterata dopo che sia trascorso un anno. In tal caso la valutazione è effettuata applicando i medesimi criteri di cui all'art. 4, comma 1. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 5

Termine del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento entro tre mesi dalla ricezione del verbale della Commissione di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6

Preavviso di rigetto

1. In caso di valutazione negativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di rigetto agli interessati mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo presente nella rubrica dell'Ateneo. 2. In caso di osservazioni che attengono al merito, prima di emanare il provvedimento finale è acquisito il parere della Commissione.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla valutazione delle domande del 1° semestre 2023 anche per i Docenti che maturano il diritto a presentare la domanda in applicazione del Regolamento emanato con il D.R. n. 2005 del 14 ottobre 2017.

3. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 si applicano alle fattispecie decorrenti dal 1° gennaio 2018 o in corso alla medesima data. I Docenti che sono in aspettativa, congedo, fuori ruolo o altra analoga disposizione alla data del 1° gennaio 2023 sono ammessi alla valutazione:

- a) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 se a tale data sono già trascorsi due anni per la maturazione dello scatto stipendiale;
- b) dopo due anni dall'ultima maturazione dello scatto stipendiale se alla data del 1° gennaio 2023 non è trascorso un biennio.

4. I commi 6 e 7 dell'art. 4 si applicano alle fattispecie decorrenti dal 1° gennaio 2021 o in corso alla medesima data.

5. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi oggetto del presente regolamento è pari a cinque anni, decorrenti in costanza d'impiego.

6. Ferme restando le ipotesi disciplinate nei commi precedenti, il Regolamento emanato con il D.R. n. 2005 del 14 ottobre 2017 e successiva modificazione si applica fino alla valutazione delle domande del 2° semestre 2022.